

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER

il dott. **Marco Laudonio** (C.F. LDNMRC79M20H501M) nato a Roma il 20.08.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di Ciommo (C.F. DCMDNC72M27A662E), per mandato su foglio separato;

- ricorrente -

CONTRO

l'Istituto Nazionale di Statistica, in persona del Direttore Generale *pro tempore* con sede in Roma alla via Cesare Balbo n. 16, pec: ***protocollo@postacert.istat.it*** (estratta dall'indice IPA), rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, pec ***ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*** (estratta dal registro PPAA)

- resistente -

la dott.ssa **Sonia Vittozzi** (C.F. VTTSNO62L63G535I) presso l'indirizzo pec ***sonia.vittozzi@pec.it*** estratto dal Registro INI-PEC

- controinteressata -

per l'annullamento, previa sospensiva

- del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio orale previsto per il "concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022)" non osteso dall'Amministrazione;

- dei verbali di valutazione della domanda di partecipazione del candidato al suddetto concorso pubblico, non ostesi dall'Amministrazione;
- di tutti i verbali e dei provvedimenti della Commissione esaminatrice;
- della nota della Commissione esaminatrice n. 1667739/24 del 17/06/2024 "Diario ammessi al colloquio", pubblicata in data 24.6.2024 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT (relativa al "concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale"), da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso per l'area C) – Area tecnica per la comunicazione (DIR-TEC-2022-C) **(doc. 1)**;
- dell'estratto dal verbale n. 2 del 25/11/2022, prot. n. 2338134/22 del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 16.9.2024, con il quale la Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C **(doc. 2)**;
- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 16.9.2024 sul sito dell'Istituto **(doc. 3)**;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto nonché per la condanna dell'Istituto all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza in data 25.7.2024 il cui accesso è stato differito dall'Istituto all'esito della procedura.

FATTO

L'Istat con deliberazione DOP/553/2022 del 27 giugno 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, "Concorsi ed esami", n. 59 del 26 luglio 2022, bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo di Dirigente tecnologo di I livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022), in possesso di specifica esperienza professionale nelle seguenti aree: n.

1 unità nell'Area Amministrativa (DIR-TEC-2022-A); n.2 unità nell'Area tecnico-informatica (DIR-TEC2022-B); n. 2 unità nell'Area tecnica per la comunicazione (DIR-TEC-2022-C); n. 1 unità nell'Area gestionale economica (DIR-TEC-2022-D).

Il bando, per quel che è qui di maggiore interesse, stabiliva le seguenti prescrizioni disciplinari della selezione.

L'art. 2 stabiliva i requisiti per l'ammissione consistenti in particolare del possesso di una laurea di secondo livello e di almeno 12 anni di specifica esperienza professionale svolta negli ambiti di competenza relativi all'area di partecipazione prescelta.

L'art. 5, avente ad oggetto la “**valutazione dei titoli**”, prevedeva che il punteggio massimo che ciascun candidato potesse riportare fosse pari a 100 punti così suddiviso: A) Valutazione del percorso professionale e formativo: max 10 punti; B) Titoli: max 70 punti e C) Colloquio: max 20 punti, mentre il successivo art. 6, relativo al “colloquio”, prevedeva al comma 1 che “*Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione del percorso professionale e formativo e dei titoli un punteggio non inferiore a 56 punti*”.

Il ricorrente, ritenendo di possedere tutti i requisiti per la partecipazione al concorso nonché la professionalità ed i titoli sufficienti ad ottenere il punteggio minimo previsto e quindi essere ammesso al colloquio finale, ha presentato domanda di partecipazione per i posti riservati nell'area C, Area tecnica per la comunicazione (DIR-TEC-2022-C).

Con Deliberazione DOP/802/2022 05/10/2022 veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso *de quo*.

In data 24 giugno 2024, veniva pubblicato il “Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 1667739/24 del 17/06/2024)” contenente l'elenco dei soggetti partecipanti alla procedura ammessi al colloquio orale, nel quale non compariva il ricorrente.

Quest'ultimo in data 25 luglio 2024, ha presentato formale istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia del verbale relativo alla valutazione dei titoli e dell'attività professionale per comprendere così il punteggio ottenuto e le

ragioni della propria erronea esclusione, nonché tutti gli atti riguardanti la partecipazione degli altri candidati alla selezione.

Con nota del 31 luglio 2024 l'Amministrazione comunicava il differimento/diniego dell'accesso richiesto fino alla conclusione della procedura concorsuale *“al fine di non comprometterne il buon andamento”* precisando al contempo che *“sarà cura dell'Ufficio scrivente contattare tempestivamente a conclusione della procedura e consentire nel più breve tempo possibile l'esercizio del diritto di accesso”*.

Ad oggi non è dato sapere le ragioni della inopinata ed errata valutazione operata dalla Commissione di concorso circa la domanda ed il CV del ricorrente che ne hanno determinato l'esclusione dal colloquio orale del concorso *de quo*.

La decisione assunta dalla Commissione di concorso che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal colloquio orale del concorso per cui è causa e gli ulteriori e/o eventuali atti preliminari e/o successivi eventualmente collegati o connessi, nonché il diniego/differimento all'accesso agli atti e ai documenti del concorso sono illegittimi ed ingiusti e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 171 del 12 febbraio 1991 e degli artt. 1,2,5 e 6 del Bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 3 e 97 Cost. Violazione della L. 165/2001. Violazione della L. 241/1990. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

Come premesso in punto di fatto, in data 24 giugno 2024 l'ISTAT pubblicava sul proprio sito istituzionale il *“Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 1667739/24 del 17/06/2024)”*.

Preme, preliminarmente, rilevare che detto pdf pubblicato non risulta firmato nè datato e contiene solo i nominativi dei candidati ammessi al colloquio orale. Solo dalla lettura di detto elenco il ricorrente ha appreso di non essere stato ammesso al colloquio in esame.

Ed infatti, alcuna comunicazione è stata effettuata dall'Amministrazione nei confronti dello stesso.

L'illegittimità del citato provvedimento, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente, emerge incontrovertibilmente ove solo si consideri che lo stesso possedeva tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.

A dimostrazione di ciò basti verificare quanto dichiarato nel CV depositato dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame.

Dalla sua lettura, alla quale per comodità si rimanda è, allora, evidente ed incontrovertibile il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando *de quo* nell'ambito di competenza per il quale esso ha partecipato nonché il possesso di titoli che se valutati correttamente avrebbero garantito il raggiungimento del punteggio minimo per poter essere ammesso al colloquio orale.

Quanto precede denota nell'operato della Commissione di concorso una evidente **difetto di istruttoria** e un eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

L'errata valutazione dell'esperienza professionale maturata dal ricorrente e dei suoi titoli ha evidentemente precluso a quest'ultimo l'ammissione alla prova orale in spregio agli obiettivi prefissati e ai principi imposti dalla disciplina di riferimento nonché di imparzialità e di buon andamento in materia di concorsi pubblici di cui all'art. 97 Cost.

La Commissione di concorso era, al contrario, tenuta ad osservare le norme di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, sulla base delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost., ad una valutazione sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (v. *Cass., S.U., 26 giugno 2002, n. 11332*).

Nella specie, le richiamate disposizioni obbligavano, dunque, l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima

legislativamente e contrattualmente individuati o che la stessa si è posta, autolimitando la propria sfera di discrezionalità con il bando di concorso (artt. 1, 2, 5 e 6), le quali necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di *par condicio*, correttezza e buona fede contrattuale, “procedimentalizzano” l’esercizio delle attività concorsuali.

L’amministrazione è, quindi, obbligata non solo a valutazioni comparative ma a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, costituendo il rispetto di tali obblighi procedimentali, oggetto di un diritto soggettivo del dipendente partecipante alla selezione indetta dal datore di lavoro (cfr *Cass. n. 9814/2008*). Nel caso in esame, invece, tutto ciò non è accaduto ed il ricorrente non è stato messo nella condizione di partecipare al processo decisionale in argomento né tantomeno di poter fornire, ove necessario, delucidazioni in merito al proprio rispettivo CV qualora lo stesso non risultasse esaustivo, né infine è stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’illegittimo operato della Commissione di concorso.

In definitiva quindi, con riferimento al motivo di gravame rubricato, emerge evidente l’errore e l’ingiustizia della scelta operata dalla Commissione esaminatrice di non ammettere i ricorrenti al colloquio orale al concorso *de quo*.

2. Violazione dell’art. 6 della L. 241/1990 per omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione procedente. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità.

Si eccepisce, altresì, la violazione dell’art. 6 della L. 241/1990 per omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione esaminatrice e, più in generale, dell’amministrazione procedente.

L’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe consentito di attivare un dialogo tra l’amministrazione ed il candidato ricorrente, utile a comprendere e sanare

quelle che potevano sembrare delle aporie o carenze o irregolarità della domanda o del CV e senza alterare la *par condicio competitorum*.

Come noto nei casi come quello in esame, ove appare evidente che il candidato possieda tutti i titoli e il bagaglio esperienziale per accedere alla fase orale del concorso, solo qualche errore, refuso o incomprensione avrebbero potuto condurre la Commissione esaminatrice verso l'irragionevole esclusione del ricorrente.

Invero, come autorevolmente affermato da codesto Ecc.mo Collegio “*Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)*” (**Tar Lazio, sez. II bis, 19.4.2022, n. 4664**).

Per le ragioni sopra espresse, il provvedimento di esclusione e la successiva mancata attivazione del soccorso istruttorio rendono viziato l'iter procedimentale di valutazione della domanda presentata dal dott. Laudonio Marco.

* * * * *

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

Nelle pagine che precedono il *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora* ricorrono i presupposti previsti dalla legge perché codesto On.le T.A.R. sospenda l'efficacia degli atti e provvedimenti impugnati che, oltre ad essere illegittimi per le ragioni esposte in diritto, si palesano gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

A seguito della pubblicazione della graduatoria è prevista l'assunzione dei vincitori ma anche lo scorrimento della stessa con la conseguenza che anche se non rientrando tra i vincitori il ricorrente potrà essere chiamato per l'assunzione.

Da qui la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla rivalutazione dei titoli, con inclusione nell'elenco degli ammessi al colloquio e fissazione della data di svolgimento dello stesso ed all'esito nell'inserimento nella graduatoria di merito.

Peraltro nel caso di specie, e come già ampiamente dedotto ed argomentato, si è al cospetto di candidato capace e professionalmente idoneo a ricoprire l'incarico messo a concorso.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa sospensiva degli atti impugnati in parte qua, **l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale concorsuale.**

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse del ricorrente, ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale, con inevitabile ritardo nell'individuazione dei vincitori e pregiudizio del buon funzionamento della pubblica amministrazione.

P.Q.M.

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese le richieste e l'istanza cautelare in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio sia i verbali e/o gli atti che ogni altro documento istruttorio relativo alla valutazione della domanda presentata dal ricorrente, nonché, ove ritenuto necessario dei candidati ammessi ai colloqui orali.

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva il ricorrente al colloquio orale e, all'uopo, disponendo la riconvocazione della Commissione esaminatrice.

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Si chiede, comunque, di essere ascoltati in Camera di Consiglio.

Documenti come da separato indice.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che la presente causa è di valore indeterminabile in materia di Pubblico Impiego.

Roma, lì data del deposito

Avv. Domenico Di Ciommo